



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

COMUNE CAPOFILA MONDOVÌ
AMBITO TERRITORIALE N. 24

BANDO
per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione 2021

Ambito territoriale n. 24

COMUNE CAPOFILA: MONDOVÌ

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:
Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Carrù, Cigliè, Clavesana, Farigliano,
Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo
Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Morozzo, Niella Tanaro, Pamparato, Piozzo,
Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de'Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre
Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì

COMUNE DI MONDOVÌ

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2021;

RENDE NOTO

che dal **16 novembre 2021** fino al **31 dicembre 2021**¹ sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

¹ In base al DGR n°. 18-3776 del 10 settembre 2021 i bandi possono essere aperti **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021** per almeno trenta giorni. Le date di apertura e chiusura dei rispettivi bandi sono stabilite da ciascun Comune capofila, in aderenza alle esigenze delle realtà locali a livello di ambito.

ART. 1
REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021

1. A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente bando (**16 novembre 2021**):

- a) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- b) abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 24;
- c) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
- d) siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021; e l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14% per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24% per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale)

- e) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
- f) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
- g) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità Incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
- h) non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

2. Si precisa che possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. In questo caso i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto Ministeriale 19 luglio 2021, provvederanno, successivamente alla erogazione dei contributi "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - 2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
 - 2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
 - 2.3 in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 8;
 - 2.4 in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
 - 2.5 copia delle ricevute di pagamento del canone 2021(eventuali integrazioni di documentazione saranno possibili entro il termine del **20 gennaio 2022**).

Art. 3

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del D.M. 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a) come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

5. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

ART. 4 CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando comunale. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, **per i soli residenti nel Comune di Mondovì**, deve essere presentata *on-line* al Comune di Mondovì **dal 16 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021**. Gli interessati dovranno accedere alla home page del sito internet del Comune di Mondovì e, cliccando su "Servizi online", verranno reindirizzati su una pagina che presenta l'icona "Istanze online" https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201639. A questo punto, nel menu a sinistra, occorre selezionare la voce "Avvio procedimento" e seguire la procedura guidata.
2. Alla domanda on line dovranno essere allegati i documenti richiesti al precedente art. 2.
3. Si avvisa che, per accedere alla compilazione della domanda sul portale telematico, è necessario autenticarsi tramite SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale secondo le modalità indicate al sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.
4. Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande (entro il 31 marzo 2022), con le seguenti modalità: pubblicazione dell'elenco dei richiedenti e dei beneficiari sul sito internet del Comune di Mondovì, in forma anonima mediante codice univoco.
Per il Comune di Mondovì il richiedente, per individuare l'esito della propria domanda, dovrà fare riferimento al numero di ticket riportato sulla ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della presentazione della domanda on line.

Art. 6 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è l'istruttore direttivo Canavese Carla.
2. Informativa resa ai sensi del regolamento europeo 679/2016 (Comune di Mondovì)
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, con sede in Corso Statuto n. 15, email: info@comune.mondovi.cn.it, PEC: comune.mondovi@postecert.it, tel. 0174.559211.
L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all'Autorità di controllo.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l'Avv. Daniela Dadone, tel. 0174 1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com.
Le informative complete, redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <https://comune.mondovi.cn.it/privacy> nella sezione informative.

Mondovì, *data della firma digitale*

IL DIRIGENTE
Dott. Germano Gola